



STATUTO PUNTO VERDE DOLOMITI:

Art.1

Denominazione

È costituita l'Associazione Temporanea di Scopo denominata **"PUNTO VERDE DOLOMITI A.T.S."**

Art.2

Scopo

L'Associazione Temporanea di Scopo **"PUNTO VERDE DOLOMITI A.T.S."** nasce per volontà dei Consorzi della Vallata Feltrina e si propone le seguenti finalità: Valorizzazione e lavorazione delle produzioni agroalimentari ed enologiche del territorio, formazione dagli Associati sulle tecniche di coltivazione e di preparazione dei prodotti tipici, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del territorio; informazione degli Associati in merito alle opportunità dei Contributi Pubblici Regionali, Nazionali e Comunitari; organizzazione e partecipazione a eventi e incontri con consumatori e ristoratori per illustrare caratteristiche organolettiche e tracciabilità della filiera corta dei prodotti locali; registrazione, gestione e tutela del Marchio PUNTO VERDE DOLOMITI e di ulteriori marchi collettivi e loro valorizzazione e promozione nell'interesse degli associati; elaborazione ed adozione di Regolamenti attinenti l'utilizzo da parte degli Associati di beni pubblici dei quali l'Associazione abbia ottenuto la gestione nell'interesse degli associati e della collettività; collaborazione con le Istituzioni di qualsiasi livello per raggiungere gli obiettivi statutari; realizzazione nel Punto Verde Dolomiti di Fonzaso una esperienza aperta e concreta di collaborazione e incontro tra produttori, consumatori e turisti.

Art.3

Sede

L'ATS ha sede legale presso l'Unione Montana Feltrina via C. Rizzarda n.21 a Feltre (BL).

Art.4

Attività

L'ATS è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro e si ispira nelle proprie norme interne ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'ATS si impegnerà a svolgere tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali di cui al precedente art.2 e per il loro perseguimento potrà, inoltre, aderire ad altri organismi nazionali di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati; promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione; effettuare attività di natura commerciale accessoria a quella istituzionale; Potrà inoltre compiere tutte le operazioni, nel rispetto della normativa vigente che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Tutte le attività dell'ATS saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Art.5

Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'ATSA è costituito da:

- Versamenti delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali;
- Eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

- Eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- Eventuali contributi pubblici e privati;
- Entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni dei beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'ATS per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indiretta. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art.6

Esercizio sociale

L'Esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, da sottoporsi all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

Art.7

Associati

Sono ammessi come associati consorzi, associazioni, cooperative ed ogni altro soggetto di natura associativa e senza scopo di lucro operanti nel settore agroalimentare e/o turistico le cui finalità siano in tutto o in parte riconducibili in base a prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, e quelle dell'ATS Punto Verde Dolomiti.

La domanda di ammissione all'ATS, da far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione per mezzo di Posta Elettronica Certificata o altro mezzo equivalente, dovrà essere accettata dal Consiglio di Amministrazione con delibera irrevocabile. All'atto dell'ammissione, l'associato verserà la quota di iscrizione.

Gli associati che non abbiano comunicato il proprio recesso con le modalità di cui al successivo art.8 entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di associazione.

Art.8

Esclusione e recesso degli associati

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le delibere del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, all'esclusione dell'associato.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun associato può recedere l'ATS entro il 30 settembre di ciascun anno comunicando con la propria volontà entro tale termine a mezzo di Posta Elettronica Certificata o con mezzo equivalente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto solo previo versamento di ogni eventuale somma dovuta all'Associato all'ATS a titolo di quote di iscrizione, di quote associative annuali e/o ad altro titolo negoziale.

In ogni caso, l'associato uscente o gli eredi dell'associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art.9

Consiglio di Amministrazione

L'ATS è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni associato ha titolo di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. I membri sono eletti con cadenza triennale.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone o approvandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i collaboratori, rappresentative consulenti, determinandone o approvandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ATS, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- La gestione ordinaria dell'ATS, compresa la definizione del piano di gestione e controllo e della struttura organizzativa interna;
- L'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- La predisposizione di budget annuali, consuntivi e preventivi, per la gestione dell'ATS, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- La preparazione degli atti da trattare ed approvazione in seno all'assemblea;
- L'esecuzione di ogni altra attività deliberata dall'assemblea degli associati o prevista dal presente atto consuntivo.

Qualora ciò venga ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali e allo scopo di coadiuvare il Presidente nella propria attività, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la creazione di un Comitato di Gestione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri potrà delegare al medesimo specifiche funzioni tra quelle a sé spettanti.

Art.10

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'ATS ai sensi di legge.

Art.11

Assemblea degli associati

L'assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e dagli associati che vi aderiranno successivamente, secondo le modalità previste dal presente Statuto. La rappresentanza degli associati in Assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o da un suo delegato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente, almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato nella propria sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o altro mezzo equivalente, almeno ventiquattrore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Dell'assemblea è data la più ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini e associazioni locali non aderenti all'ATS. I partecipanti non aderenti possono, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, prendere la parola per presentare proposte, osservazioni e, se richiesto dal Presidente, esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea.

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero di associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere necessaria la maggioranza dei due/tre degli associati presenti.

Art.12

Doveri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea degli Associati:

- Designare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Deliberare sugli indizi le direttive generali dell'ATS;
- Deliberare sul bilancio consultivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- Definire le modalità e la partecipazione finanziaria dei singoli associati al fine di assicurare il funzionamento dell'ATS;
- Deliberare la partecipazione dell'ATS ed eventuali altri programmi coerenti con le finalità e gli obiettivi fissati dall'atto consuntivo e dal presente Statuto;
- Proporre eventuali modifiche all'Atto Consuntivo e al presente Statuto.
- Deliberare la eventuale nomina di un Organo di Controllo stabilendone i compiti e le mansioni.
- L'assemblea degli associati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto del Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'ATS, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ove o ritenga opportuno, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

Art.13

Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.14

Quorum dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con maggioranza dei due/tre dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto è favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.15

Diritti e doveri degli associati

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può avere comunque diritto a più di tre voti.

Gli associati si impegnano:

- A mantenere per l'intera durata dell'ATS rapporti di collaborazione importanti alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e la diligenza nella realizzazione delle attività di propria competenza;
- A fornire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad ogni collaborazione, informazione e dato necessario per la corretta gestione dello scopo;

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia gestionale ed operativa. Ciascuno, inoltre, sarà responsabile verso gli altri associati in ordine alla completa e corretta esecuzione delle operazioni e/o dei progetti previsti in attuazione dello scopo.

Art.16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'ATS è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In ogni caso il patrimonio dell'ATS, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo qualora nominativo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.